



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 26-07-2021

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI DA COVID -19 PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

FRANCHI MICHELE	P	DE SANTIS MAURO	Presente
ONESI SANDRO	P	CAMACCI BERARDINO	Presente
PACI ANDREA	P	PALA DOMENICO	Presente
PACI MAURIZIO	P	GABRIELLI LEONARDO	Presente
DE MARCO PIERGIORGIO	P	SBERNOLA SABRINA	Assente

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 9

Totale assenti n. 1.

Assume la presidenza FRANCHI MICHELE nella sua qualità di VICE SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Oggetto: Agevolazioni Tari da Covid -19 per l'Anno 2021.

AL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Delibera di C.C. n. 10 del 07.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-23 con nota di Aggiornamento al D.U.P. e allegati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICORDATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI

Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;

il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;

il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;

il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”;

le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021”, il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;

il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;

il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

il D.L. 22 marzo 2021, n. 41” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” (21g00049) (gu n.70 del 22-3- 2021);

il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;

la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”;

il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

TENUTO CONTO, pertanto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l’Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche (UD) che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche (UND) che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge di Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”;

RICHIAMATO il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”.

RICHIAMATO: l'art. 6 del dl 73/2021 il quale stabilisce che:

- “Si erogano ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021.

- il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo, ai fini della certificazione, dell’impiego della quota agevolazioni Tari del “ fondone ” 2020, permette di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell’art. 6 del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell’agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020.

- vengono indicate le “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Non sono escluse le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%

- la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.”

RILEVATO che per individuare le utenze non domestiche aventi diritto all’agevolazione obbligatoria disposta con atto deliberativo n. 158/2020 da ARERA ed erogata direttamente dal gestore, senza necessità di domanda, si farà riferimento ai codici ATECO riconducibili alle attività maggiormente penalizzate, presenti in banca dati TARI;

RICHIAMATI:

il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) testualmente recita "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le

quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 22 del 28.06.2021 con cui si è proceduto all'approvazione del Piano Economico Finanziario in attuazione delle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021;

RITENUTO stabilire che:

le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 può essere utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale;

eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze

domestiche, possono essere destinate, come ulteriore misura, a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 10 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività sotto individuate;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 48 del 28.06.2021 con cui è stato proposto all'Organo Consiliare di approvare i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni Tari per l'anno 2021;

RICHIAMATI:

l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";

il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO opportuno riconoscere le agevolazioni Tari a favore delle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Arquata del Tronto in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda e del fatturato in confronto al 2019 a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021;

RIBADITO che questo Ente intende sostenere con le risorse residuali anno 2020 di cui al punto precedente, le famiglie in condizioni economiche disagiate che hanno maggiormente risentito della crisi economica determinata dalla pandemia Covid 19;

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI:

- Utenze non domestiche per l'anno 2021:
 - Riduzione del 50% della quota fissa;
 - Riduzione del 50 % della quota variabile.

- Utenze domestiche per l'anno 2021:
 - parte variabile ISEE fino a € 15.000 riduzione del 50%

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

SI PROPONE

DI APPROVARE le agevolazioni Tari per l'anno 2021 secondo i seguenti criteri:

- Utenze non domestiche per l'anno 2021:
 - Riduzione del 50% della quota fissa;
 - Riduzione del 50 % della quota variabile.

- Utenze domestiche per l'anno 2021:
- parte variabile ISEE fino a € 15.000 riduzione del 50%

-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere

Oggetto: Agevolazioni Tari da Covid -19 per l'Anno 2021.

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D. Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 20/07/2021

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole
Dott.ssa Stefania Albertini

Arquata del Tronto, 20/07/2021

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione del Sindaco Presidente il quale precisa che nel 2020 era stata prevista una quota da parte del Ministero per la TARI se questa quota non fosse stata utilizzata come nel caso di Arquata poteva essere utilizzata come contributo per le utenze domestiche e non domestiche.

La Dott.ssa Albertini Responsabile del Settore Finanziario precisa che la quota viene quindi utilizzata per le utenze non domestiche in base ai codici ATECO per le attività che hanno subito dei danni a seguito dell'emergenza per le chiusure, le sospensioni ecc.

e per le utenze domestiche in situazioni particolarmente disagiate con ISEE fino a € 15.000

L'importo non è elevatissimo si tratta di € 11.786.

Pala chiede se questa agevolazione valga solo per chi ha scelto di tornare ad Arquata o anche per chi è in autonoma sistemazione altrove.

Franchi per quanto riguarda le aziende non domestiche riguarda le aziende che hanno sede legale ad Arquata.

Prende la parola Gabrielli facendo presente che questo discorso aveva già trovato disaccordo in altre situazioni, ok per le aziende per cui la sede legale è fuori discussione ma per quanto riguarda il contributo che va spalmato sulla comunità intesa nel senso più ampio del termine e non limitata ai confini territoriali del Comune ma intesa come soggetti che hanno la residenza, perché questo contributo, fatti salvi i criteri dettati dalla norma, può essere esteso anche a quei soggetti che hanno isee basso fuori Arquata.

Franchi chiarisce che il requisito è l'isee quindi com'è stato per i buoni spesa a suo tempo che sono stati dati anche a coloro che seppur residenti dimorano altrove, questa sarà la stessa cosa.

Gabrielli chiede come avvenga la materiale erogazione perché ad esempio la decurtazione può avvenire solo per chi vive qui perché già il Comune di Ascoli non ti fa questo conteggio. Invece per un cittadino con Isee inferiore a 15.000 euro potrebbe essere dato come contributo ed il cittadino che vive fuori li incassa e ci paga la TARI sul comune dove vive.

Franchi fa presente la ratio è comunque quella di aiutare chi ha avuto difficoltà con il Covid, tenendo comunque conto dell'ISEE.

Il Presidente pone a votazione la proposta;

Con voti unanimi favorevoli accertati mediante appello nominale;

DELIBERA

DI APPROVARE le agevolazioni Tari per l'anno 2021 secondo i seguenti criteri:

- Utenze non domestiche per l'anno 2021:
 - Riduzione del 50% della quota fissa;
 - Riduzione del 50 % della quota variabile.

- Utenze domestiche per l'anno 2021:
 - parte variabile ISEE fino a € 15.000 riduzione del 50%

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to FRANCHI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

li,

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-07-2021 al 14-08-2021 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva []
- è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

NOTE